Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 6 dicembre 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1949

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° Gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*„ alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato.

SOMMARIO

CONCORSI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 284 DEL 6 DICEMBRE 1948:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 65: **Società emiliana di esercizi elettrici, per azioni, in Parma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 16 novembre e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Istituto mobiliare italiano, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 16 novembre e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **« La Centrale » Società per il finanziamento di imprese elettriche e telefoniche, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 novembre 1948. — **Società generale elettrica della Sicilia, per azioni, in Palermo:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1948 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Bozzalla e Lesna, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 novembre 1948. — **« A.S.S.A. » Acciaierie di Susa, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 17 novembre 1948. — **Società Edison, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 novembre 1948. — **Feltco - Società per azioni italo-britannica per la fabbricazione del feltro, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1948. — **Comune di Trieste:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 2 novembre e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde:** Errata-corrige.

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 2 novembre 1946
registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1947
registro Presidenza n. 6, foglio n. 223.

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO
ALLA CITTA' DI VITTORIO VENETO

Amore di Patria, spronando l'antica volontà di vittoria a piegare il destino, risuscita Vittorio Veneto. Per venti mesi di guerriglia atrocissima, sola ed indoma, organizza, sostiene ed alimenta i cittadini compatti nella rivolta contro il duplice servaggio e di cinquemila partigiani che, scolta insonne, lottano sulla sinistra del Piave e sui valichi montani a difesa della dignità d'Italia. Contro la rabbia nemica i volontari della libertà, donando ai vivi l'anima dei Morti, confermano fieramente la nobilissima tradizione a conservare la libertà piegando la ferocia e la distruzione. Domata la tracotanza avversaria, costretto alla resa il nemico in ritirata, la città libera per la tenacia dei figli, consacra all'epopea del nuovo riscatto il suo sacrificio di sangue e di mezzi. — (Settembre 1943-aprile 1945).

MEDAGLIA D'ORO ALLA CITTA' DI BOLOGNA

Città partigiana fedele alle antiche tradizioni non volle soggiacere alla prepotenza del tedesco invasore. E col sangue purissimo di migliaia dei suoi figli migliori, con le sue case distrutte ed in epici, diuturni combattimenti sostenuti con le armi strappate al nemico, fu all'avanguardia nell'impari lotta e nell'insurrezione che, nell'alba radiosa dell'aprile 1945, portò la Patria alla riconquista della sua libertà. — (Settembre 1943-aprile 1945).

Decreto 29 marzo 1947
registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1947
registro Presidenza n. 6, foglio n. 360.

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO ALLA CITTA' DI MODENA

Città partigiana, cuore di provincia partigiana, al cocente dolore e all'umiliazione della tirannide, reagiva prontamente rinnovando le superbe e fiere tradizioni e la fede incrollabile, ardente, nei destini della Patria. Alle barbarie e alla ferocia nazi-fascista che tentava di conculcare l'orgoglio e domare il valore delle sue genti con vessazioni atroci, capestro e distruzioni, opponeva la tenacia invincibile dell'amore a libere istituzioni. In venti mesi di titanica lotta profondeva il sangue generoso dei suoi eroici partigiani e dei cittadini d'ogni lembo della provincia in sublime gara e si ergeva dal servaggio quale faro splendente della redenzione d'Italia, infrangendo per sempre la tracotanza nemica. — (Settembre 1943-aprile 1945).

(4706)

Decreto 16 marzo 1947
registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1947
registro Presidenza n. 6, foglio n. 361.

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

EDUC Pasquale di Marcello, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovanissimo partigiano animato da indomita volontà di vincere, durante un violento attacco in forze da parte di formazioni russo-tedesche che costringeva dopo alterne e aspre vicende il ripiegamento dei reparti partigiani, volontariamente rimaneva da *solo* sulla posizione con un'arma automatica per mantenere impegnato il nemico e dar modo di porre in salvo i feriti. Soverchiato da forze superiori si difendeva a colpi di bombe a mano, finchè esaurite le munizioni veniva catturato e condannato alla fucilazione. Rifiutava la possibile evasione per evitare la rappresaglia del nemico contro la popolazione inerme che avrebbe dovuto rispondere della sua fuga dicendo a chi glielo proponeva: « *Dite al mio comandante che sono fiero di aver compiuto tutto il mio dovere* ». Affrontava serenamente la morte e cadeva sotto il piombo nemico gridando « Viva l'Italia ». — (Val Soana, ottobre 1944).

(4703)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 8 maggio 1948, n. 1303.

Liquidazione dell'Ente Nazionale Acquisti Importazioni Pellicole Estere (E.N.A.I.P.E.) e dell'Ente Nazionale Importazioni Esportazioni Films (E.N.I.E.F.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

L'Ente Nazionale Acquisti Importazioni Pellicole Estere (E.N.A.I.P.E.) istituito con la legge 4 aprile 1940, n. 404, è soppresso, e il suo patrimonio è posto in liquidazione.

Parimenti è posto in liquidazione il patrimonio dell'Ente Nazionale Importazioni Esportazioni Films (E.N.I.E.F.) istituito con decreto 30 maggio 1944, n. 276, del sedicente governo della repubblica sociale, ferma l'inefficacia di questo decreto.

Le operazioni di liquidazione si svolgono sotto la vigilanza del Ministero del commercio con l'estero, osservate le disposizioni degli articoli seguenti, e, per quanto non in esso previsto, le disposizioni con le medesime compatibili del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 2.

Il Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro, nomina un unico commissario liquidatore.

In caso di conflitto d'interessi fra l'Ente Nazionale Acquisti Importazioni Pellicole Estere e l'Ente Nazionale Importazioni Esportazioni Films, il Ministro per il commercio con l'estero ha facoltà di nominare, con proprio decreto, un commissario speciale.

Il commissario liquidatore e quello speciale, per quanto si attiene all'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

Il compenso al commissario liquidatore e a quello speciale è stabilito d'intesa tra i Ministri per il commercio con l'estero e per il tesoro, tenendo conto anche della celerità con la quale vennero svolte le operazioni. Il Ministro per il commercio con l'estero può consentire il prelievo di acconti, sentito il Comitato di sorveglianza.

Art. 3.

Il Ministro per il commercio con l'estero nomina per ciascuna liquidazione un Comitato di sorveglianza, composto di un suo rappresentante, di un rappresentante del Ministero del tesoro e di un rappresentante dei creditori.

Art. 4.

Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto cessano le funzioni dei commissari straordinari e dei collegi dei revisori nominati per gli Enti di cui all'art. 1.

Entro trenta giorni successivi, i commissari predetti devono rendere al commissario liquidatore il conto della loro gestione.

Sul conto provvede il Ministro per il commercio con l'estero, sentito il commissario liquidatore, il Comitato di sorveglianza e l'interessato.

Quest'ultimo può proporre le sue eventuali istanze innanzi all'autorità giudiziaria entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento del Ministro.

Art. 5.

Salvo diverse disposizioni della legge, nessuna azione individuale può essere iniziata o proseguita contro gli Enti indicati nell'art. 1.

Tuttavia i creditori garantiti da pegno o assistiti da privilegio, a norma degli articoli 2756 e 2761 del Codice civile, possono chiedere di essere autorizzati alla vendita dal pretore di Roma.

Art. 6.

Entro due mesi dell'entrata in vigore del presente decreto, il commissario liquidatore forma l'inventario del patrimonio di ciascun Ente. Le attività dell'Ente Nazionale Acquisti Importazioni Pellicole Estere eventualmente trasferite all'Ente Nazionale Importazione Esportazione Films, sono iscritte nell'inventario del primo.

Entro venti giorni dal completamento dell'inventario stesso, il commissario liquidatore riferisce al Ministro per il commercio con l'estero e al Ministro per il tesoro:

1) sugli atti compiuti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana da coloro che abbiano esercitato attività di amministrazione relativamente a ciascun Ente e sull'opportunità della loro convalida o della loro dichiarazione di inefficacia;

2) sulla consistenza dell'attivo e del passivo di ciascun Ente e sulla possibilità del pagamento integrale delle rispettive passività.

Art. 7.

Le disposizioni del secondo, del terzo e del quarto comma dell'art. 4 si applicano anche nei confronti di coloro che, anche senza averne veste legale, abbiano svolto, con qualsiasi denominazione, attività di gestione del patrimonio degli Enti indicati nell'art. 1, anteriormente alla nomina dei commissari straordinari.

L'azione per far valere eventuali responsabilità contro le persone predette, contro gli amministratori e contro i revisori è esercitata dal commissario liquidatore dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, previa autorizzazione del Ministro per il commercio con l'estero.

Art. 8.

Le disponibilità finanziarie nonchè le somme riscosse a qualunque titolo, dedotto quanto il Ministro per il commercio con l'estero su parere del Comitato di sorveglianza, ritiene necessario per spese di amministrazione, devono essere tenute in deposito presso un istituto di credito di diritto pubblico o una banca d'interesse nazionale.

Il deposito deve essere intestato all'ufficio commissariale della rispettiva liquidazione, e non può essere ritirato nè in tutto nè in parte, senza l'autorizzazione del Ministro predetto.

Art. 9.

Il Ministro per il commercio con l'estero provvede per la convalida o per la dichiarazione di inefficacia degli atti indicati al n. 1 dell'art. 6, secondo comma, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Se vi è sufficienza di attivo per il pagamento integrale delle passività, il Ministro per il commercio con l'estero autorizza il commissario liquidatore a provvedere al pagamento dei creditori a misura che si presentano.

Nel caso contrario autorizza il commissario stesso a procedere alla liquidazione generale dei beni dell'Ente che ha un attivo insufficiente, nell'interesse dei rispettivi creditori.

Art. 10.

Il commissario liquidatore comunica ai creditori conosciuti l'autorizzazione prevista dall'articolo precedente e ne dà notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Entro venti giorni da tale pubblicazione, qualunque creditore può proporre le sue istanze circa le forme di liquidazione con ricorso al presidente del Tribunale di Roma.

Il presidente provvede sui ricorsi relativi a ciascun Ente con un unico decreto e con la massima celerità di procedura, sentito il commissario liquidatore o il commissario speciale nei casi previsti dall'art. 2, secondo comma, e sentito inoltre il Comitato di sorveglianza.

Il decreto del presidente del tribunale è comunicato ai creditori istanti e al commissario liquidatore.

Entro quindici giorni da tale pubblicazione può essere proposto reclamo al primo presidente della Corte di appello, il quale provvede, pure con un unico decreto, non soggetto ad altra impugnazione. Egli può assegnare la decisione ad uno dei presidenti della Corte.

Art. 11.

Se non è necessaria la liquidazione nell'interesse di tutti i creditori e se, decorso il tempo indicato nel secondo comma dell'articolo precedente, non sia proposta alcuna istanza a norma del comma medesimo o le istanze proposte siano state respinte, il commissario liquidatore può provvedere a pagare i debiti.

Egli può soddisfare anche i creditori il cui credito non è attualmente esigibile, osservata la disposizione dell'art. 57 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e deve assicurare il pagamento dei creditori condizionati e di quelli che non si siano presentati, se abbiano crediti veri e reali.

Il commissario liquidatore deve inoltre accertare la verità e la realtà dei crediti della cui esistenza abbia comunque notizia, assicurandone il pagamento.

Art. 12.

Il commissario liquidatore può essere autorizzato dal Ministro per il commercio con l'estero alla alienazione dei beni che sia necessaria per il pagamento integrale dei creditori.

Decorsi tre mesi dal giorno della richiesta scritta del pagamento, i creditori non soddisfatti a sensi dell'articolo precedente possono proporre le loro istanze alla autorità giudiziaria ordinaria.

Tuttavia i creditori dell'Ente Nazionale Importazioni Esportazioni Films, fatta eccezione per il personale, non possono concorrere sul patrimonio dell'Ente Nazionale Acquisti Importazione Pellicole Estere se non dopo soddisfatti i creditori di quest'ultimo.

Art. 13.

Il residuo attivo della liquidazione è devoluto all'Erario dello Stato.

Entro un anno dalla chiusura della liquidazione, i creditori che non abbiano presentato le loro istanze al commissario liquidatore possono proporle contro l'Erario stesso, ma possono soddisfarsi solo nei limiti del residuo.

Art. 14.

Se nel corso delle operazioni indicate nei due articoli precedenti appaia necessaria la liquidazione nell'interesse generale dei creditori, si osservano le disposizioni degli articoli 9, terzo comma e 10.

I creditori che propongono le loro istanze successivamente al decreto del Ministro che autorizza la liquidazione stessa concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla presentazione delle istanze, salvo che il ritardo sia dipeso da causa ad essi non imputabile.

Art. 15.

Se è necessaria la liquidazione concorsuale nell'interesse dei creditori, il commissario liquidatore, entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto nel secondo e nel quinto comma dell'art. 10 o dalla data del decreto del primo presidente indicata nel quinto comma dello stesso articolo, provvede alle comunicazioni previste nell'art. 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana un avviso contenente l'invito ai creditori o ai terzi di far valere le loro ragioni nel procedimento iniziato.

Entro quindici giorni dal ricevimento delle comunicazioni e, rispettivamente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i creditori e i terzi devono far pervenire al commissario liquidatore, mediante raccomandata, le loro istanze per il riconoscimento dei propri crediti o per la restituzione dei propri beni.

L'elenco dei crediti e delle pretese di terzi accolti o respinti, deve essere depositato nella cancelleria del Tribunale di Roma entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso indicato nel primo comma.

Allo stesso Tribunale si propongono tutte le azioni inerenti al procedimento.

Si osserva la disposizione dell'art. 12, terzo comma.

Art. 16.

Soddisfatti i creditori, il commissario liquidatore deposita il conto della gestione nella cancelleria del Tribunale di Roma. Al conto deve essere unita una relazione del Comitato di sorveglianza.

Del deposito il commissario liquidatore dà notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorsi quindici giorni da tale pubblicazione, se non vengono proposte opposizioni, il presidente del Tribunale provvede sul rendiconto con decreto, su ricorso del commissario.

Copia dell'inventario, del rendiconto, della relazione del Comitato di sorveglianza e del decreto di approvazione è trasmessa dal commissario liquidatore al Ministero del commercio con l'estero e al Ministero del tesoro.

Le stesse disposizioni si applicano per il conto che il commissario speciale dovrà rendere alla cessazione del suo incarico.

Art. 17.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — MERZAGORA — DEL VECCHIO — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla corte dei conti, addì 27 novembre 1948
Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 60. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1948, n. 1394.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'autonomia della parrocchia di San Lorenzo, in frazione Mazzolla del comune di Volterra (Pisa).

N. 1394. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Volterra in data 10 marzo 1948, col quale viene ridata autonomia alla parrocchia di San Lorenzo, in frazione Mazzolla del comune di Volterra (Pisa), separandola dalla Mensa vescovile di Volterra cui era stata unita *ab antiquo*.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1948, n. 1395.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di San Felice Martire, in frazione San Felice a Cancello del comune di Arienzo San Felice (Caserta).

N. 1395. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di San Felice Martire, in frazione San Felice a Cancello del comune di Arienzo San Felice (Caserta), e la chiesa stessa viene autorizzata ad accettare la donazione De Lucia, consistente in un immobile situato in detta frazione, stimato lire 152.500.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1948, n. 1396.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Gaetano, in località Rogoredo del comune di Casatenovo (Como).

N. 1396. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Milano in data 22 gennaio 1945, relativo alla erezione della parrocchia di San Gaetano, in località Rogoredo del comune di Casatenovo (Como); viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa, intendendosi questa autorizzata ad accettare la donazione Martinetti e Viganò, consistente in alcuni immobili situati in Rogoredo, complessivamente valutati L. 25.000.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1948, n. 1397.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in Napoli.

N. 1397. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli in data 27 gennaio 1942, integrato con dichiarazione 1° febbraio 1946, relativo all'erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1948, n. 1398.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Vito, in Favara (Agrigento).

N. 1398. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento in data 10 gennaio 1935, integrato con dichiarazione 27 agosto 1947, relativo all'erezione della parrocchia di San Vito, in Favara (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1948.

Cessazione dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321;

Visto il regio decreto 13 maggio 1940 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 1940 —

con il quale il dott. Vasile Baldassare fu Nicolò venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Bologna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1948 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 1948 — con il quale il predetto dott. Vasile Baldassare è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Vista la lettera in data 16 ottobre 1948, con la quale il dott. Vasile Baldassare ha rinunziato alla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Bologna;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dalla data del presente decreto il dott. Vasile Baldassare fu Nicolò cessa dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Bologna.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1948

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1948
Registro Tesoro n. 11, *foglio n.* 147. — GRIMALDI

(5394)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1948.

Elenco dei Comuni ai quali sono applicabili le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, concernente il ricovero per i senza tetto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 49, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, recante disposizioni per il ricovero dei senza tetto in seguito ad eventi bellici;

Ritenuto che nei Comuni appresso indicati le riparazioni di fabbricati privati già iniziati o che ancora potranno essere iniziati a cura dei proprietari o del Genio civile non sono sufficienti ad assicurare il ricovero dei senza tetto, per la gravità delle distruzioni causate dalla guerra negli abitati stessi e per l'elevata percentuale di senza tetto in rapporto alla popolazione;

Ritenuto, perciò, che si rende necessario consentire in detti Comuni le ricostruzioni da parte dei privati ed, occorrendo, autorizzare anche nuove costruzioni, a termini e con i benefici stabiliti dal citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

Decreta:

Nei Comuni appresso indicati sono applicabili le disposizioni del capo terzo del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261:

Provincia di Agrigento: Naro.

Provincia di Catania: Caltagirone (capoluogo) e frazioni Mazzarano, San Pietro.

Provincia di Chieti: Celenza sul Trigno (capoluogo).

Provincia di Forlì: Torriana.

Provincia di Frosinone: Sora (capoluogo).

Provincia di Pesaro: Montemaggiore al Metauro (capoluogo).

Provincia di Viterbo: Gallese per la frazione Scalo.

Roma, addì 8 settembre 1948

Il Ministro per i lavori pubblici
TUPINI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1948
Registro Lavori pubblici n. 22, *foglio n.* 327.

(5409)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1948.

Modificazione dell'art. 6 del decreto Ministeriale 31 luglio 1948, contenente norme per l'importazione delle patate da semina nella campagna 1948-49.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il decreto Ministeriale 24 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 giugno 1948, n. 143), concernente la disciplina sulla importazione dall'estero e in transito nel territorio italiano delle piante vive, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali destinati ad essere allevati e riprodotti, nonchè delle frutta, ortaggi e verdure in genere;

Visto il decreto interministeriale 31 luglio 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 agosto 1948, n. 179), contenente norme per l'importazione delle patate da semina nella campagna 1948-49;

Considerata l'opportunità di integrare le dogane attraverso le quali deve avvenire lo sdoganamento delle patate da seme d'importazione;

Decretano:

Articolo unico.

L'art. 6 del decreto interministeriale 31 luglio 1948 è modificato come segue:

« La importazione non può protrarsi oltre il 15 aprile e lo sdoganamento deve avvenire attraverso le seguenti dogane: Ventimiglia, Torino (Modane), Como, Domodossola, Fortezza (Verona), Tarvisio, Genova, Savona, Livorno, Venezia, Napoli, Bari, Catania ».

Il presente decreto va in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1948

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEGNI

Il Ministro per le finanze
VANONI

(5363)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 20 novembre 1948, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia viene autorizzata ad accettare la donazione di una villa in Sessa Aurunca, via Matteotti, nn. 2, 4, 6, 8, disposta dal dott. Alberto Tuozzi con verbale di registrazione di testamento olografo in data 5 giugno 1945.

(5401)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Incisa Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 31 agosto 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1948, registro n. 29 Interno, foglio n. 118, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Incisa Valdarno (Firenze), di un mutuo di L. 955.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(5379)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fucecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 27 agosto 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1948, registro n. 29 Interno, foglio n. 123, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fucecchio (Firenze), di un mutuo di L. 875.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(5380)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Firenzuola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 3 agosto 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1948, registro n. 29 Interno, foglio n. 129, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Firenzuola (Firenze), di un mutuo di L. 2.274.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(5381)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sovramonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 9 settembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1948, registro n. 29 Interno, foglio n. 126, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sovramonte (Belluno), di un mutuo di L. 644.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(5382)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Arielli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 12 agosto 1948, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1948, registro n. 29 Interno, foglio n. 175, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Arielli (Chieti), di un mutuo di L. 910.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(5383)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Capraia e Limite ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 4 settembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1948, registro n. 29 Interno, foglio n. 127, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Capraia e Limite (Firenze), di un mutuo di L. 828.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(5384)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Carmignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 6 settembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1948, registro n. 29 Interno, foglio n. 128, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Carmignano (Firenze), di un mutuo di L. 2.383.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(5385)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Dicomano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 16 settembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1948, registro n. 29 Interno, foglio n. 122, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Dicomano (Firenze), di un mutuo di L. 1.095.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(5386)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Impruneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 13 agosto 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1948, registro n. 29 Interno, foglio n. 124, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Impruneta (Firenze), di un mutuo di L. 1.943.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(5387)

Autorizzazione al comune di Cagliari a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Per l'integrazione del bilancio 1948, il comune di Cagliari è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 6214 del 15 ottobre 1948; importo: L. 42.684.000.

(5388)

Autorizzazione al comune di Brindisi a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Per l'integrazione del bilancio 1948, il comune di Brindisi è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 5731 del 20 settembre 1948; importo: L. 13.000.000.

(5389)

Autorizzazione al comune di Pesaro a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Per l'integrazione del bilancio 1948, il comune di Pesaro è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 6175 del 20 ottobre 1948; importo: L. 14.755.000.

(5404)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cuneo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 466, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Cuneo in data 10 ottobre 1947, n. 39064, con cui è stato indetto il concorso interno per titoli ed esami al posto di direttore del reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Cuneo;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso interno per titoli ad esami al posto di direttore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cuneo.
La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
dott. Alfonso Ercelli, vice prefetto.

Membri:
prof. Giorgetto Negro;
prof. Catullo Fiorio;
prof. Romano Maggiora Vergano, dell'Istituto superiore di Sanità;
prof. Enrico Franco.

Segretario:
dott. Giuseppe Giordano.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura di Cuneo.

Roma, addì 10 novembre 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(5392)

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore chimico presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bergamo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto numero 54692/20400.12.12 del 9 settembre 1948;
Vista la lettera del Prefetto di Bergamo n. 11854 del 22 ottobre 1948, con la quale si comunica che il segretario della Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore chimico presso il Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Bergamo, dott. Luigi Bellazzi, è stato trasferito altrove e si propone, in pari tempo, che venga scelta a sede di esami la città di Bergamo anzichè Milano;

Decreta:

Il dott. Franco Panella sostituisce il dott. Luigi Bellazzi nella carica di segretario della Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore chimico presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bergamo. In pari tempo si elegge a sede di esami la città di Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni nell'albo della Prefettura di Bergamo.

Roma, addì 10 novembre 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(5390)

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente medico presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bergamo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il precedente decreto n. 52868/20400.12.12 del 19 maggio 1948;
Vista la lettera del Prefetto di Bergamo n. 19331 del 22 ottobre 1948, con cui si comunica che il segretario della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio d'igiene e profilassi di Bergamo, dott. Luigi Bellazzi, è stato trasferito in altra sede;

Decreta:

Il dott. Franco Panella sostituisce il dott. Luigi Bellazzi nella carica di segretario della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente medico presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura di Bergamo.

Roma, addì 10 novembre 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(5391)

Incarico alla Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Chieti a giudicare l'analogo concorso di Pescara.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto del Prefetto di Pescara n. 12250 del 26 agosto 1947, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente medico presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pescara;
Vista la lettera della Prefettura di Pescara n. 18903 del 20 dicembre 1947, con cui si richiede che il concorso in oggetto sia abbinato ad altro concorso di Provincia finitima;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente medico presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Chieti è incaricata di espletare il concorso al posto di assistente della sezione medica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pescara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e per otto giorni consecutivi negli albi delle Prefetture di Pescara e di Chieti.

Roma, addì 13 novembre 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(5257)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.